

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Pavia

SC Gestione Tecnico Patrimoniale

Prot. n. 2967/23

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA

Codice Fiscale/Partita IVA n. 02613090189

sito internet: www.asst-pavia.it

Voghera, 16/01/2023

Gent.mo
DOTT. GEOL. ANTONIO ROBERTO
ORLANDO
Via Repubblica Costanza, 266
27069 Voghera (PV) (MI)
orlandoroberto@pec.com.it

Oggetto: Ordine n. 2023000739 del 13.01.2023 CDC Mariano

Con riferimento alla determinazione dirigenziale n. 1133 adottata in data 27 dicembre 2022 con la presente sottoposta privata, Vi confermiamo l'ordinativo per l'affidamento delle indagini geognostiche per la caratterizzazione sismica, geotecnica e litogeologica del terreno necessario per la realizzazione dello CDC di Mariano.

IMPORTO ORDINE € 2.461,70 (oltre IVA e contributi)
IMPORTO TOTALE € 3.118,72 (IVA e contributi integrativi inclusi)

Il servizio sarà regolato alle seguenti condizioni:

Art. 1 Oggetto del servizio

Indagini geognostiche per la caratterizzazione sismica, geotecnica e litogeologica del terreno necessario ai fini della redazione della progettazione della nuova CDC nel Comune di Mariano come da prospetto allegato (al. "A").

Art. 2 Modalità e tempi di esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere reso previa accordi con lo studio di professionisti incaricati alla redazione del progetto (Lenti Consultant S.r.l. di Roma) e comunque previa accordi con l'Arch. Elsa Sottotetti (0383695325) dell'ASST di Pavia.

Art. 3 Ammontare del servizio

L'Affidatario si impegna alla prestazione del servizio, per un importo complessivo offerto di € 3.570,00 oltre IVA, 22% e contributi integrativi.

Art. 4 Tempi di esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto in giorni 15 dalla data dell'ordine e comunque subordinatamente agli accordi con il DEC (Arch. Elsa Sottotetti).

Art. 5 Modalità di fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore si riferisce al servizio erogato nel pieno e corretto adempimento delle prestazioni contrattuali ed il suo pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente che dovranno essere emesse, di norma, con frequenza mensile.

I termini di pagamento sono previsti entro 60 gg dal ricevimento della fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze.

Il concorrente si impegna, pena la nullità del contratto al pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L. 136/2010.

In caso di ritardo del pagamento, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284, co. 1, c.c. Si precisa che, in ogni caso, il ritardo pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione del servizio da parte dell'Affidatario, il quale è tenuto ad adempiere sino allo scadere naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta comunque subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore dello lettera d'invito e del presente contratto commerciale: in caso contrario il termine sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del Fornitore.

Come previsto da D.M. del 27 dicembre 2019, dal 01 gennaio 2023 per l'ordinazione dei servizi è



prevista l'obbligatorietà dell'emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione esclusivamente in formato elettronico per il tramite del NSO (Nodo Smistamento Ordini).

I Fornitori, per poter emettere la fattura devono ricevere l'ordine da parte dell'ASST di Pavia, e per tale scopo devono comunicare il proprio Canale di Ricezione (SdiCoop/Intermediario Peppo/PEC).

Sul sito Aziendale <http://www.oss1-pavia.it> nella sezione Area Fornitori/GARE è pubblicato il link che i Fornitori devono compilare per poter ricevere gli ordinativi.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"). Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia
Codice IPA:	asst_pv
Codice Univoco Ufficio:	VPNIOX
Nome dell'Ufficio:	SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02613080189
Partita IVA:	02613080189

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:

- Il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Il pagamento del compenso fatturato avverrà, salvo diversa forma scritta, mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente che saranno indicati dall'Affidatario nella fattura.

L'Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale comunicazione, esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per ritardato pagamento.

CDC MORTARA CIG 9469749C14 CUP F21B21005440006

Art. 6 Obblighi dell'Affidatario

L'Affidatario è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi (ove applicabili al presente contratto) in materia; esso sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell'ASST di Pavia, sia di terzi.


L'Affidatario ha l'obbligo di:

- effettuare il servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del contratto; a tal fine l'Affidatario si obbliga espressamente a mantenere e tenere indenne l'ASST di Pavia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario;
- avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

L'Affidatario, in relazione all'obbligo assunto con l'accettazione del presente contratto, solleva espressamente l'ASST di Pavia da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ad infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi provocati nel corso dell'attività o in dipendenza da questa o in dipendenza da omissioni, negligenza o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 7 Risoluzione del Contratto

Quando, per qualsiasi motivo, la ditta appaltatrice sollevasse preventive eccezioni sulla interpretazione del presente atto, non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi incombenti o ritardasse l'esecuzione della



fornitura ad essa affidata, non rispettando i programmi concordati, sarà facoltà dell'ASST di Pavia risolvere il rapporto contrattuale.

In tal caso tutti i danni e le maggiori spese che derivassero dall'Amministrazione saranno imputati alla ditta, la quale non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione ed al pagamento di quanto eseguito. Inoltre l'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto, senza che ciò comporti oneri per il privato contraente:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione o subappalto non autorizzati dall'Amministrazione;
- f) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell'aggiudicazione;
- g) nel caso in cui l'esecuzione non sia stata effettuata nei termini previsti;
- h) nel caso in cui non venga rispettato il Codice Etico adottato dall'ASST di Pavia, nonché il Patto d'Integrità;
- i) in caso di almeno tre violazioni contrattuali formalmente commissionate all'affidatario;

Inoltre, qualora in corso di validità del contratto dovesse attivarsi una convenzione/accordo quadro di soggetti aggregatori, l'ASST di Pavia potrà recedere dal contratto senza alcun onere aggiuntivo.

Art. 8 Penali

Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.), in caso di ritardo od inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni della presente Lettera d'Invito, ha facoltà di proporre al Responsabile di Procedimento l'applicazione di una penale il cui ammontare giornaliero è compreso fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo od inosservanza.

L'inadempienza s'intende debitamente contestata a seguito di avvenuto sopralluogo effettuato in contraddittorio tra il D.E.C. e un rappresentante dell'Operatore Economico.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere a risoluzione del contratto per grave inadempienza, salvo l'ulteriore richiesta di risarcimento per eventuali danni verificatisi in conseguenza del mancato servizio e salvo l'incameramento per intero della garanzia per l'esecuzione del contratto.

Per la definizione e le procedure di accertamento della grave inadempienza, si richiama la previsione di cui all'art. 136 del Codice.

Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136 del 13.08.2010)

L'Affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 dovranno essere forniti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (IBAN) nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essa. Il contratto sarà di fatto risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Art. 10 Norma di contratto T&T per la Trasparenza e Tracciabilità

1 - Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti

L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte.

Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati >>.

Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, >>.

Comma 5, lettera h, art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti che partecipano alla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti stazioni, anche riferita a un suo



subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.

2 - Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge>>.

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

3 - Informazioni da inserire nella scheda T&T

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario.

Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.

L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.

Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

4 - Tempi e Modalità di trasmissione

La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

5 - Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione - all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto - della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di dare notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Art. 11 Codice comportamentale

L'Affidatario si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice comportamentale" dell'Azienda, pubblicato sul sito: <http://www.asst-pavia.it>.

La Ditta dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, di condividerne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati in caso di violazione delle norme contenute nel predetto codice etico, l'Azienda avrà diritto di risolvere il contratto con l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito.

Art. 12 Patto d'Integrità

Ai sensi del "Patto di integrità", approvato con D.G. n. 706/2019, l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Affidatario si obbliga formalmente ad impegnarsi a comportamenti ai principi di lealtà.



trasparenza e correttezza, nonché a rispettare l'impegno anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. Il suddetto Patto di integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall'ASST di Pavia.

L'Affidatario dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all'art. 3 del Patto citato, con l'onere di pretendere il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari.

La violazione del Patto di integrità da parte dei subappaltatori e/o sub affidatari costituisce, infatti - nei casi più gravi - causa di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'Amministrazione aggiudicatrice, assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall'art. 3 del menzionato Patto.

Art. 13 Luogo di esecuzione e foro competente

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile.

Per tutte le controversie, che potranno insorgere nell'espletamento della procedura concorsuale e nell'esecuzione del presente appalto, è competente esclusivamente il Foro di Pavia.

In attesa di ricevere l'unita copia firmata per accettazione,

Distinti saluti

P. II RESPONSABILE SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Giovanni Guido Guzzetti)

All.: c.s.

Il funzionario istruttore: dott.ssa Carmela Alfieri



CDC MORTARA

SONDAGGI GEOGNOSTICI	Unità	Quantità
Sondaggio a rotazione con carotaggio continuo, in terreni sciolti a granulometria fine e media, anche in presenza di ciottoli ed in rocce di media durezza, compresa l'estrazione e la conservazione del carotaggio entro apposite cassette catalogatrici, la fornitura di energia e materiali, le prestazioni di manodopera, nonché il trasporto attrezzatura sul sito in andata e ritorno, il montaggio dell'attrezzatura in corrispondenza di ogni punto di carotaggio e l'eventuale fornitura di acqua per le attività di cantiere, con esclusione di impiego di corone diamantate. Diametro minimo 85	m	3,00
Esecuzione di Standard Penetration Test nel corso di sondaggi a rotazione.	Cad.	3,00

PROVE GEOFISICHE IN SITO

INDAGINI GEOFISICHE	Unità	Quantità
Installazione di attrezzatura per indagine geofisica in corrispondenza di ciascun punto di indagine, escluso il primo, per ogni installazione.	Cad.	1,00
Prospezione sismica con tecnica MASW - 1D e determinazione del parametro vs.ec	Cad.	1,00

TERRE E ROCCE DA SCAVO	Unità	Quantità
Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.l. ovvero campionamenti dei rifiuti ai sensi del D.M. 27 settembre 2010 (Norme UNI 10802, UNI EN 14299 e 15002);	cad	3,00
Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.) Analisi chimiche di laboratorio su campioni di terreno finalizzata alla determinazione di un set di parametri ridotto: A) metalli: Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco; B) altri param.;	cad	3,00

